



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

Allegato I

Oggetto: **Direttive per il prosieguo del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)".**

**Art. 1 "Autorità coinvolte"**

Di seguito vengono riassunti i ruoli e le competenze delle Autorità coinvolte nel prosieguo del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)".

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e acquacoltura

Il Servizio Pesca e acquacoltura svolge un ruolo di supervisore e di facilitatore del coordinamento operativo tra tutte le Autorità coinvolte nella realizzazione del prosieguo del "Programma di ripopolamento dell'aragosta (*Palinurus elephas*)".

Il Servizio svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- valuta le relazioni predisposte dall'Università;
- rilascia le autorizzazioni di competenza (autorizzazioni ai fini della pesca scientifica e per la reimmissione di esemplari sottotaglia);
- cura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni coinvolte;
- offre ogni utile collaborazione per lo svolgimento del programma, assicurando la messa a disposizione di documenti, informazioni e notizie in suo possesso e attraverso la partecipazione al programma di propri funzionari.

Argea Sardegna – Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive

Argea Sardegna è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del prosieguo del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)".

Provvede a stipulare un addendum alla convenzione già stipulata con il Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari per il prosieguo delle attività e a garantire tutti gli adempimenti ad essa collegati, come previsto dall'art. 4 del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari

Il Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari (di seguito Dipartimento) svolge i seguenti compiti:

- redige le relazioni intermedie e la relazione finale in cui sono riportati i risultati del Programma, secondo quanto precisato all'art. 6 delle presenti Direttive;
- provvede alla rendicontazione delle spese sostenute come previsto dal successivo art. 5;
- cura la realizzazione materiale del prosieguo del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" secondo quanto indicato nel Piano Operativo integrativo;
- svolge un ruolo di coordinatore delle marinerie coinvolte nel prosieguo del Programma;
- provvede a richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Programma, secondo quanto disposto dall'art. 3 delle presenti Direttive;
- cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e predispone la documentazione richiesta entro i termini previsti dalle presenti Direttive e dall'addendum alla convenzione di cui all'art. 4 della decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante;
- provvede ad organizzare un workshop tecnico-scientifico per la presentazione e la divulgazione dei risultati raggiunti, al quale sono invitati a partecipare tutte le Autorità e i soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma, previsto dall'art. 8 del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante.

**Art. 2 "Descrizione delle fasi per il prosieguo del programma"**

La durata totale del prosieguo del "Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" è stabilita in massimo 26 mesi e comprende:

- un periodo preliminare della durata di massimo due mesi per l'adempimento delle attività volte alla richiesta e al rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni e gli operatori coinvolti (come disciplinato all'art. 3 delle presenti Direttive);
- periodo di attuazione del prosieguo del "Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)", della durata di 24 mesi<sup>1</sup>, articolato nelle seguenti fasi:
  - fase operativa, della durata di 18 mesi
  - fase gestionale, della durata di 6 mesi

---

<sup>1</sup> Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante venisse rilasciata in un tempo inferiore a due mesi la fase operativa avrà durata maggiore a 24 mesi in quanto verrebbe a ridursi la fase preliminare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

La fase operativa è suddivisa nelle seguenti tre sottofasi:

- 1) verifica del ripopolamento;
- 2) prosieguo rilevamento biometrico, marcatura e semina delle aragoste sottotaglia;
- 3) ricattura e rilevamento degli esemplari marcati.

Durante la prima sottofase sarà avviata la valutazione dello stock carcinologico presente nelle zone di ripopolamento al fine di ottenere utili informazioni sullo stato della risorsa.

Nel corso della seconda sottofase verrà quantificato per ciascuna zona il numero di esemplari rimasti dal precedente ripopolamento e, in collaborazione con gli operatori della pesca, che agiranno sempre in presenza del personale del Dipartimento, si provvederà al reperimento di esemplari di taglia non commerciale (lunghezza capace inferiore a 9 cm) e alla loro immissione nelle zone. Questa sottofase prevede anche il rilevamento biometrico e ponderale degli individui catturati e la marcatura degli stessi (marca tipo T-Bar a filamento in nylon).

La terza sottofase, che si svolgerà in concomitanza con le precedenti sottofasi, prevede campagne di ricattura degli esemplari marcati, che verranno sottoposti a nuovi rilevamenti biometrici per la valutazione della crescita. Verranno, inoltre, eseguiti dei campionamenti all'interno delle zone di ripopolamento al fine di censire la popolazione presente e valutare la variazione in termini di biomassa.

Tutte le attività realizzate nel periodo di attuazione sopra descritto devono essere effettuate da imbarcazioni e operatori autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante.

**Art. 3 “Autorizzazioni dei soggetti coinvolti”**

1. La richiesta delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante deve essere effettuata dal responsabile scientifico del prosieguo del “Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)” utilizzando il modello di cui all'allegato II dello stesso decreto.
2. Il modello di cui al punto precedente deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere le seguenti informazioni: nome dell'imbarcazione, numero UE, proprietario e l'armatore, attività svolta nell'ambito del Programma di ripopolamento per la quale si chiede l'autorizzazione, zona di pesca dove opera l'imbarcazione, dati del personale imbarcato. A tale modello deve essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

allegato il modello di cui all'allegato III del decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante, uno per ciascuna imbarcazione, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità di chi ha compilato il modello (titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca);

3. Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a rilasciare le autorizzazioni per le imbarcazioni e per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma con apposita determinazione del Direttore del Servizio, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Dipartimento, completa di tutta la documentazione prevista dai punti precedenti.

In caso di presentazione di documentazione incompleta e non correttamente compilata, il Servizio provvede a richiedere le modifiche e/o integrazioni al Dipartimento che vi provvede entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Le autorizzazioni hanno durata pari alla durata del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)".

Le operazioni di pesca, la detenzione e l'immissione delle aragoste sottotaglia ai fini del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" effettuate sulle imbarcazioni e da parte degli operatori appositamente autorizzati potranno essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. Tali operazioni potranno avvenire esclusivamente con la presenza a bordo dell'imbarcazione del personale del personale del Dipartimento appositamente autorizzato dal Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

5. Il Dipartimento provvede ad informare il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale qualora gli operatori non rispettino gli accordi presi e si renda pertanto necessario modificare l'elenco degli operatori coinvolti nelle diverse aree.

#### **Art. 4 "Spese ammissibili"**

I costi ammissibili strettamente finalizzati alla realizzazione del Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta (*Palinurus elephas*) sono quelli relativi alle seguenti voci:

SERVIZI

##### Attività intellettuali

- lavoro svolto da personale del Dipartimento;
- consulenze di esperti esterni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

Attività operative sul campo:

- personale del Dipartimento;
- collaborazioni operative esterne (devono essere specificati i costi relativi agli operatori coinvolti come: giornate uomo, ecc.);
- prestazioni di servizi in mare per il reclutamento dei giovanili;
- prestazioni di servizi a terra connessi al reclutamento dei giovanili.

**ACQUISTI, NOLEGGI E SPOSTAMENTI**

- acquisti e noleggi relativi all'organizzazione dell'evento divulgativo (work-shop): noleggio sala, acquisto materiale divulgativo, ecc.
- acquisto ed installazione attrezzature (boe di segnalazione, contenitori per il trasporto delle aragoste, strumentazioni varie, attrezzature di tipo informatico e telematico);
- acquisto materiale di consumo;
- noleggio attrezzature (contenitori per il trasporto delle aragoste, strumentazioni varie, attrezzature di tipo informatico e telematico);
- noleggio imbarcazioni con relativo equipaggio (devono essere dettagliatamente specificate le seguenti voci: durata del noleggio, dati delle motobarche utilizzate: nome, matricola e numero UE, dati del personale imbarcato al momento del noleggio);
- missioni effettuate nell'ambito del territorio regionale strettamente finalizzate alla realizzazione del Programma (rimborso chilometrico, mezzi trasporto, vitto, alloggio, eventuali altre spese).

**SPESE GENERALI**

Le spese generali possono essere rimborsate per un importo non superiore al 10% delle spese ammissibili e opportunamente giustificate.

Le spese a sostegno dell'attuazione del Programma sono riconducibili, quale che sia la loro tipologia, a quelle per il personale, per l'utilizzo dell'imbarcazione, oltre alle spese di investimento e acquisto materiale, qualora queste siano previste dal Programma, e in coerenza con il perseguimento degli obiettivi.

Le spese per il personale devono essere parametricate agli importi previsti dal contratto collettivo di categoria nazionale di lavoro vigente (minimo salariale garantito), ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

La compensazione spettante alle imprese di pesca per l'utilizzo delle imbarcazioni è calcolata in base alla tabella di cui all'art. 6 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali D.M. 18-7-2008 "Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2008, n. 238:

<b>Categoria di navi classificate in base alla stazza (GT)</b>	<b>Importo massimo del premio per una nave al giorno (Euro)</b>	
0<10	5,2/GT	+20
10<25	4,3/GT	+30
25<50	3,2/GT	+55
50<100	2,5/GT	+90
100<250	2,0/GT	+140
250<500	1,5/GT	+265
500<1.500	1,1/GT	+465
1.500<2.500	0,9/GT	+765
2.500 < oltre	0,67/GT	+1.340

**Art. 5 "Modalità di erogazione dei fondi"**

I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- anticipazione di importo pari a 120.000, euro (centoventimila euro) delle risorse disponibili per l'attuazione del Programma dopo la firma dell'addendum alla convenzione di cui all'art. 4 del Decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante;
- 30% delle risorse disponibili dopo 9 mesi dall'avvio della parte attuativa del Programma, previa presentazione di una relazione intermedia da parte del Dipartimento e rendicontazione delle spese sostenute;
- 20% delle risorse disponibili dopo la conclusione della fase operativa, previa presentazione da parte del Dipartimento della Relazione conclusiva della fase operativa e rendicontazione delle spese sostenute;
- pagamento del saldo finale a conclusione del Programma, previa presentazione da parte del Dipartimento della Relazione finale, realizzazione del work-shop tecnico-scientifico previsto dall'art. 8 del Decreto di cui le presenti Direttive sono parte integrante e rendicontazione delle spese sostenute.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

Tutte le spese sostenute dovranno essere dettagliatamente descritte, sia nei documenti di spesa che nelle rendicontazioni, per singola voce di spesa, e analiticamente documentate e rendicontate ad Argea Sardegna secondo le indicazioni relative alle spese ammissibili indicate nel precedente art. 4.

Quanto alle spese di investimento e acquisto materiale non di consumo, vale la procedura utilizzata per gli investimenti previsti dal Piano Operativo del FEP.

I fondi vengono erogati da Argea Sardegna al Dipartimento per stati di avanzamento, secondo quanto precedentemente descritto.

Tranne per la prima rata di anticipazione, i compensi sono erogati da Argea Sardegna dopo comunicazione del Servizio pesca e acquacoltura di approvazione delle relazioni elaborate dal Dipartimento. Inoltre, l'ultima rata è erogata solo dopo la realizzazione del work-shop tecnico-scientifico.

**Art. 6 "Documentazione"**

1. Nel corso dell'attuazione del Programma e dopo la conclusione dello stesso il Dipartimento predispose due relazioni scientifiche intermedie ed una relazione finale.

2. Le relazioni intermedie devono contenere i seguenti contenuti minimi:

- risultati scientifici del Programma ottenuti al momento della stesura, in particolare: aumento della biomassa di aragosta ottenuto, migrazioni rilevate, influenza dell'area di ripopolamento su quelle circostanti in termini di aumento di biomassa ed eventuale gradiente di distribuzione della specie, mortalità rilevata, analisi della dinamica di popolazione;
- problematiche e criticità riscontrate nell'attuazione del Programma;
- descrizione dettagliata delle spese effettuate.

Il Servizio pesca e acquacoltura e Argea Sardegna possono, se del caso, richiedere modifiche e integrazioni dei contenuti della relazione al Dipartimento che vi provvede entro venti giorni dalla richiesta.

3. Al termine della conclusione del Programma, entro il termine massimo di trenta giorni il Dipartimento presenta una relazione conclusiva sull'attuazione dello stesso e sui risultati ottenuti. La relazione deve, inoltre, contenere una dettagliata descrizione delle spese effettuate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 835/DECA/42  
DEL 19.06.2013

La relazione finale deve essere consegnata al Servizio Pesca e ad Argea Sardegna in n. 2 copie su supporto magnetico digitale riproducibile (con l'utilizzo di software compatibili con i software di uso comune) ed in n. 3 copie su adeguato supporto cartaceo (debitamente sottoscritto) e, inoltre, per le sole cartografie n. 2 originali riproducibili e n. 2 copie su supporto magnetico digitale riproducibile con l'utilizzo di software compatibili con i software di uso comune.

Il Servizio pesca e acquacoltura e Argea Sardegna possono, se del caso, richiedere modifiche e integrazioni dei contenuti della relazione al Dipartimento che vi provvede entro venti giorni dalla richiesta.